

Rassegna stampa del

10 Maggio 2014



Corte Ue. 130 giorni decorrono dalla conoscenza della violazione Gare, ricorsi con termini elastici

Guglielmo Saporito

Termini più elastici per impugnare l'esito delle gare: lo impone la Corte di giustizia Ue nella pronuncia 8 maggio 2014 nella causa C-161/13. La decisione - presa in via pregiudiziale - rafforza le garanzie degli imprenditori che ritengano di essere stati erroneamente esclusi da gare di appalto, proprio nel momento in cui il Governo sta studiando misure per limitare l'accesso alla giustizia amministrativa (si veda il Sole 24 Ore del 3 maggio).

Il principio esaminato è quello che consente alle imprese che partecipino a un appalto di ottenere, con effettività, una tutela nei confronti di violazioni della corretta procedura, anche se le violazioni emergono in un momento successivo all'aggiudicazione della gara. Le norme nazionali (dlgs 104/2010), prevedono un termine di 30 giorni per contestare l'aggiu-

dicazione: dopodiché la situazione si consolida anche se vi sono seri dubbi di legittimità. Nel caso che ha generato l'intervento della Corte Ue si discuteva della manutenzione dell'acquedotto pugliese, cioè di una gara di 17 milioni di euro aggiudicata a un raggruppamento che, prima della firma del contratto, si era modificato perdendo uno dei partecipanti. Un concorrente aveva impugnato l'aggiudicazione ritenendo che la composizione del raggruppamento vincitore non potesse essere modificata. Questo ricorso, tuttavia, risultava presentato oltre la scadenza del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione, e quindi avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo e archiviato.

Il giudice comunitario ha invece posto l'accento sulla necessità che i ricorsi debbano essere efficaci: nel conflitto, quindi, tra la cer-

tezza del diritto (che restringe a 30 giorni il termine per contestare le aggiudicazioni) e la garanzia di un ricorso realmente efficace (che collega il termine dei 30 giorni ad una conoscenza effettiva), prevale il secondo principio. La Corte ha quindi stabilito che il termine di ricorso (30 giorni) previsto contro la decisione di aggiudicazione, deve decorrere nuovamente tutte le volte che occorra verificare la legittimità di una decisione che autorizzi una modifica all'esito della gara. La sentenza si applica nelle gare che riguardano i settori dell'acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni (Direttiva 17/2004), ma avrà un sicuro effetto anche nel settore degli appalti (regolato dalla diversa Direttiva 18/2004) poiché ad ambedue i settori si applicano i principi della Direttiva ricorsi 92/13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese in crisi e grandi opere

Una sentenza della Corte d'Appello accoglie il reclamo proposto dell'impresa a cui è subentrata la Tecnis nei lavori della metropolitana, ed annulla la decisione del Tribunale che ne aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo



Revoca del fallimento per la Sigenco

Il provvedimento non avrà ricadute sui lavori della Ferrovia Circumetnea

La Sigenco può legittimamente essere riammessa al concordato preventivo, e il suo fallimento è stato revocato. Con sentenza numero 714/2014, depositata giovedì scorso, la Prima sezione civile della Corte di Appello di Catania (composta dai magistrati Domenico Motta, Presidente, Roberto Cordio, Consigliere, Monica Zema, Consigliere relatore) ha accolto il reclamo proposto dall'impresa specializzata in grandi infrastrutture, ed ha annullato la sentenza del Tribunale che aveva revocato la sua ammissione al concordato preventivo e ne aveva dichiarato il fallimento.

Il Tribunale, con sentenza di alcuni mesi fa, aveva revocato l'ammissione della Sigenco al concordato preventivo, dichiarandone il fallimento. Il Tribunale - rilevano in una nota i legali della società - riprendendo affermazioni del Commissario giudiziale, avv. Salvatore Nicolosi, aveva motivato la propria decisione affermando

che la proposta di concordato di Sigenco conteneva gravi omissioni, in frode dei creditori.

Sigenco ha proposto subito reclamo contro la sentenza del Tribunale, assistita dagli avvocati prof. Vincenzo Di Cataldo e Salvatore Zappalà. E la Corte di Appello, accogliendo il reclamo, ha ribaltato la sentenza, espressamente affermando che «la proposta di concordato della Sigenco non conteneva alcuna omissione fraudolenta, e quindi non poteva e non doveva essere revocata».

La Corte d'Appello - rilevano ancora i legali della Sigenco - ha quindi smentito sia il Tribunale, sia il Commissario giudiziale, e lo ha fatto anche ricordando che il proprio orientamento si ricollega a principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, il principio fondamentale ribadito è che «al Tribunale non compete alcuna valutazione di convenienza o di fattibilità della proposta, perché que-

ste valutazioni sono rimesse esclusivamente ai creditori».

La Corte di Appello, annullando la revoca dell'ammissione di Sigenco al concordato, ha annullato anche la dichiarazione di fallimento della stessa impresa, che era conseguenza diretta della revoca del concordato. A questo punto, le parti sono state rimesse innanzi al Tribunale per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo.

Lo scenario possibile è che, finalmente, la parola passi ai creditori, i quali certamente non potevano trarre alcun vantaggio dalla dichiarazione di fallimento di Sigenco, rispetto alle maggiori possibilità di soddisfacimento delle loro ragioni che la procedura di concordato potrà garantire.

Negli ultimi anni, prima delle difficoltà innescate da una crisi di liquidità, la Sigenco, quale componente del consorzio Uniter, era stata im-

pegnata tra l'altro nella realizzazione delle tratte urbane della metropolitana "Borgo-Nesima" e "Giovanni XXIII-Stesicoro".

In seguito alle difficoltà dell'impresa che portarono alla sospensione dei lavori, e alla richiesta di concordato preventivo cui venne ammessa la società circa un anno addietro, il consorzio Uniter deliberò la sostituzione dell'impresa Sigenco con altra impresa consorziata, la Tecnis spa, per la prosecuzione dei lavori della metropolitana.

La sentenza della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catania, in questo senso, non avrà con ogni probabilità ricadute sul proseguimento dei lavori per la realizzazione della metropolitana. Costituita nel 1998, la Sigenco aveva registrato nel decennio successivo una notevole espansione nel settore delle grandi infrastrutture.

R. CR.

TRIBUNALE. Ammontano a 270 gli anni di carcere comminati dai giudici di primo grado a ventuno imputati. Esclusa la concussione per l'ex sindaco di Palagonia

Mafia e politica, raffica di condanne a Catania

● Nell'inchiesta Iblis coinvolto il clan Ercolano. 12 anni per l'ex deputato regionale Fausto Fagone. La difesa annuncia appello

Umberto Triolo
CATANIA

●●● Condannato a dodici anni di reclusione l'ex parlamentare regionale Fausto Fagone, implicato nell'inchiesta antimafia «Iblis». Insieme a lui sono stati condannati in primo grado ventuno dei ventitré imputati dell'inchiesta su mafia, politica e imprenditoria, nel processo con il rito ordinario. Ammontano a 270 gli anni di carcere che il collegio giudicante della Quarta sezione penale del Tribunale, presieduto da Rosario Grasso, a latere Alessandro Centonze e Luca Lorenzetti, ha comminato. I giudici hanno condannato Vincenzo Aiello a 22 anni, Giuseppe Brancato a 4 anni e 6 mesi, Giovanni Buscemi a 12 anni, Angelo Carbonaro a 12 anni, Rosario Cocuzza a 4 anni e 6 mesi, Rosario Di Dio a 20 anni, Mario Ercolano a 12 anni, Fausto Fagone a 12 anni, Natale Filogamo a 16 anni, Carmelo Finocchiaro a 17 anni, Santo Massimino a 12 anni, Carmelo Mogavero a 5 anni, Giuseppe Monaco a 12 anni, Massimo Oliva a 12 anni, Pa-



L'ex parlamentare regionale Fausto Fagone

squale Oliva a 18 anni, Francesco Pesce a 12 anni, Giuseppe Rindone a 12 anni, Vincenzo Santapaola a 18 anni, Mario Scinaro a 12 anni, Tommaso Somma a 12 anni e Giuseppe Tomasello a 13 anni. Tra gli imputati figurava anche Giuseppe Ercolano che è deceduto durante il processo. Il collegio ha disposto, invece, lo stralcio del-

la posizione di Giovanni D'Urso.

Si chiude, dunque, in questo modo davanti al Tribunale uno dei quattro filoni nei quali è stata suddivisa la maxi inchiesta Iblis che ha svelato buona parte dell'intreccio tra mafia, politica e imprenditoria nella provincia di Catania.

L'inchiesta etichettata con il no-

me di Lucifero, questo è il significato della parola Iblis tradotta dall'arabo, ha riguardato anche Raffaele Lombardo. L'ex presidente della regione, lo scorso 19 febbraio, è stato condannato, dal gup Marina Rizza, per concorso esterno in associazione mafiosa a 6 anni e 8 mesi. L'accusa aveva chiesto 10 anni. E tra i condannati di ieri, invece, spicca il nome di un altro politico, Fausto Fagone. Per l'ex sindaco di Palagonia ed ex deputato UdC alla regione Siciliana, i giudici di primo grado hanno riconosciuto, anche a lui, il concorso esterno in associazione mafiosa mentre hanno escluso la concussione. L'accusa, con il Pm Agata Santonocito, durante la conclusione della requisitoria il 17 febbraio, per Fagone aveva chiesto, nella totalità delle contestazioni, la condanna a 17 anni.

L'avvocato Carmelo Peluso che difende Fagone e Scinaro annuncia ricorso: «Fagone aveva parecchie frecce al suo arco; le abbiamo utilizzate nel dibattimento. Aspettiamo che il Tribunale ci dica perché non le ha potute considerare per la sua assoluzione». (L'UMTR)